Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 546/2003 DELLA COMMISSIONE**

del 27 marzo 2003

riguardante talune comunicazioni dei dati relativi all'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 nei settori delle uova e del pollame

(GU L 81 del 28.3.2003, pag. 12)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 504/2009 della Commissione del 15 giugno 2009	L 151	22	16.6.2009
►**M2**	Regolamento (UE) n. 41/2010 della Commissione del 18 gennaio 2010	L 12	1	19.1.2010

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 546/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2003

riguardante talune comunicazioni dei dati relativi all'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 nei settori delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ([5]), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 572/1999 della Commissione, del 16 marzo 1999, relativo a talune comunicazioni reciproche degli Stati membri e della Commissione nei settori delle uova e del pollame e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1527/73 ([6]) ha attuato un sistema di comunicazione, fra gli Stati membri e la Commissione, dei prezzi praticati sui mercati delle uova e della carne di pollame onde garantire una sana gestione di tali mercati.

(2) L'esperienza acquisita ha messo in evidenza la necessità di apportare una serie di miglioramenti al sistema in parola. Occorre pertanto sostituire il regolamento (CE) n. 572/1999.

(3) È opportuno prevedere la comunicazione alla Commissione dei prezzi settimanali per il tramite di un sistema di trasmissione elettronica che deve essere accettato dalla Commissione nonché la messa a disposizione di detti prezzi per via elettronica.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

▼M1

1. Gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione entro le ore 12:00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì:

([1]) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.
([2]) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.
([3]) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.
([4]) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.
([5]) GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.
([6]) GU L 70 del 17.3.1999, pag. 16.

▼M1

a) il prezzo di vendita praticato dai centri di imballaggio per le uova della classe A da allevamento in gabbie, corrispondente alla media delle categorie L e M oppure, se la produzione in gabbie non è più rappresentativa, il prezzo di vendita delle uova prodotte da galline ovaiole allevate a terra, specificando che si tratta del prezzo di vendita delle uova da allevamento a terra;

b) il prezzo di vendita praticato dai centri di macellazione o il prezzo all'ingrosso rilevato sui mercati rappresentativi per i polli interi di classe A detti «65 %», o per un'altra presentazione di pollo intero qualora quest'ultima sia più rappresentativa.

▼B

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 riguardano i prezzi medi praticati nel corso della settimana che precede la settimana della comunicazione. Essi si intendono IVA esclusa e sono espressi in moneta nazionale per 100 kg.

3. Gli Stati membri utilizzano, entro e non oltre il 1º maggio 2003, il sistema di trasmissione elettronica che deve essere accettato dalla Commissione.

Articolo 2

La Commissione comunica almeno una volta al mese, in occasione delle riunioni dei comitati di gestione, una tabella riepilogativa dei prezzi trasmessi conformemente all'articolo 1 del presente regolamento e li mette a disposizione degli Stati membri, sul suo sito informatico.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 572/1999 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.